NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE MILITARE

Art. 2

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo degli assegni di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita' dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 4 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
Estremi	Legge 7 febbraio 2006, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-assegno-sostitutivo-dell/art-2-copertura-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it